



N° PAP-00065-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 19/01/2021 al 03/02/2021

L'incaricato della pubblicazione
GENUARIO GRIECO

COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

DETERMINAZIONE DSG N° 00020/2021 del 19/01/2021

N° DetSet 00009/2021 del 19/01/2021

Responsabile dell'Area: GIUSEPPE GOLISCIANO

Istruttore proponente: YLENIA DI VITO

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico relativo al Bonus Energetico Comunale per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento – Annualità 2019.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00020/2021, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL RESPONSABILE DELL' AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 18/06/2020 con il quale si rinnova allo scrivente la responsabilità di cui sopra, in prosieguo del precedente Decreto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 7 maggio 2020, ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2020 del 05/06/2020, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022", con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai rispettivi responsabili della gestione, con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, i capitoli di spesa per il periodo 2020/2022;

Richiamate le seguenti deliberazioni, immediatamente tutte esecutive:

- deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 14/04/2015, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento approvato con atto deliberativo D.C.C. n° 45/2014;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 16/02/2017, con la quale sono approvate ulteriori modifiche al precedente regolamento;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 12/12/2019, con la quale sono state apportate successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'introduzione di nuovi articoli, al Regolamento approvato con precedente deliberazione D.C.C. n° 3 del 16/02/2017;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n° 153 del 12/09/2019, con la quale si dà mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria a provvedere all'adozione di tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari;

Preso atto che, in virtù delle attività istruttorie delle domande dei bandi emessi fino all'ultimo avviso relativo all'anno 2018, sono emerse alcune criticità, oltre che di interpretazione di quanto

stabilito nel bando da parte di alcuni cittadini, anche di situazioni anagrafiche e casi particolari del soggetto richiedente mai regolamentate, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno rettificare ed impostare alcune modifiche ed integrazioni del regolamento approvato con D.C.C. 58 del 15/12/2019;

Preso atto, pertanto, che, nella seduta del Consiglio Comunale del 15 dicembre scorso, l'Assessore Avv. Rosta Gerardi, su invito del Sindaco:

- ha esposto, tra i punti all'ordine del giorno, le criticità nonché le rettifiche e le impostazioni di alcune modifiche ed integrazioni del suddetto regolamento, proponendo al Consiglio Comunale di approvare la riformulazione di un nuovo Regolamento per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche;
- ha richiamato all'attenzione del Consiglio Comunale, la decisione dello stesso Organo, nella seduta del 21 aprile c.a., di congelare, per il riconoscimento del contributo ai soggetti beneficiari, il borsellino elettronico, introdotto con D.C.C. 58/2020, a seguito delle criticità derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale, del virus Covid 19, al fine di aiutare, in questa situazione d'emergenza sanitario ed economico - sociale, i cittadini viggianesi, con particolare riguardo alle fasce più deboli della comunità, attraverso azioni mirate per sostenere lavoratori, famiglie e imprese, danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto che, nella seduta del 15 dicembre scorso, il Consiglio Comunale, udita l'Avv. Gerardi, con apposito provvedimento D.C.C. n° 42 del 15/12/2020:

- ha approvato il nuovo Regolamento relativo alla concessione del riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, che va a sostituire tutte le precedenti disposizioni normative comunali contrastanti con lo stesso approvato nello scorso dicembre 2019;
- ha stabilito che resta sospeso, sino a nuove disposizioni, il borsellino elettronico e la parte del regolamento concernente, vista l'emergenza sanitaria Covid 19;
- ha demandato al Responsabile di competenza l'adozione di tutti gli atti conseguenti, entro i 40 gg. dall'approvazione del Bilancio annuale, per l'emanazione di apposito bando in oggetto, e precisamente:
 1. avviso pubblico per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento;
 2. relativa modulistica per richiedere il riconoscimento della franchigia di cui al punto a.;

Tenuto conto del Nuovo Regolamento Comunale per la concessione della Franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 15/12/2020;

Dato atto che, per la formulazione del bando **per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento relativo all'annualità 2019**, oltre a confermare alcuni punti già previsti nell'avviso dello scorso anno in materia, si stabilisce, sinteticamente e nello specifico, quanto segue:

l'incentivo economico è destinato:

- ai cittadini residenti/militari nel Comune di Viggiano alla data del 31 gennaio 2019;
- ai cittadini non residenti ma che alla data del 31 gennaio 2019 abbiano un immobile, a Viggiano come proprietari o usufruttuari o aventi titolo; ove proprietari di più immobili la domanda potrà essere presentata per una sola unità immobiliare;
- agli esercizi commerciali, studi professionali e associazioni, con sede operativa nel Comune di Viggiano al 31 gennaio 2019.

Ai sensi del nuovo Regolamento, si evidenzia, inoltre, quanto segue:

in esecuzione della [Legge 1228/1954](#) “*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*” (artt. 2 e 4) e del [D.P.R. 223/1989](#) “*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*” e s.m.i., **si precisa, pertanto, che i coniugi che hanno residenze diverse nel Comune di Viggiano, ma che non si trovano in regime di separazione e/o divorzio e/o in una delle situazioni sopra elencate, possono beneficiare di un solo ed unico contributo**, riconosciuto, sulla base della certificazione anagrafica previo accertamento d’ufficio, anche a mezzo della Polizia Locale, per la sola abitazione di residenza principale (considerata tale anche ai fini fiscali).

Nuovo punto normativo -

- Nel caso in cui **un soggetto, residente nel Comune di Viggiano, ma che presenta richiesta di contributo per altra abitazione ove dimora abitualmente nello stesso territorio comunale**, tale richiesta non può essere accolta, in quanto, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile e dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 1228/1954, il luogo di domicilio non può coincidere con lo stesso luogo di residenza.

In caso di morte:

- **di un soggetto mononucleare** (cioè famiglia composta da una sola persona) **prima della pubblicazione del bando**, non può essere ammessa richiesta di contributo da parte dell’erede o degli eredi delegato/i, non presenti nel nucleo familiare del *de cuius*;
- **di un soggetto richiedente in fase di pubblicazione dell’avviso e/o di istruttoria, con nucleo familiare composta da coniuge e figli**, la richiesta di contributo verrà riconosciuta d’Ufficio al coniuge del *de cuius*;
- **di entrambi i genitori in fase di pubblicazione dell’avviso e/o di istruttoria**, il contributo verrà riconosciuto come segue:

- in presenza di un solo figlio convivente anagraficamente nello stesso nucleo familiare dei coniugi deceduti, la richiesta verrà d’Ufficio riconosciuta a quest’ultimo;

- in presenza di due o più figli conviventi anagraficamente nello stesso nucleo familiare dei coniugi deceduti, la richiesta verrà riconosciuta ad uno dei figli che dovrà produrre idonea richiesta contestualmente alla delega degli altri eredi.

Il beneficio è riconosciuto per le seguenti spese:

Cittadini residenti	Bombole GPL
	Energia Elettrica
	Gas Metano
	GPL
	Legna da ardere
Esercizi Commerciali/Associazioni /Studi Professionali - con sede legale nel Comune di Viggiano	Pellets

Cittadini non residenti nel Comune di Viggiano ma proprietari/usufruttuari/aventi titolo dell'immobile sito in Viggiano	Bombole GPL
	Energia Elettrica
	Gas Metano
	GPL

Nuovo punto normativo

Si precisa, inoltre, che le spese riconosciute non sono quelle afferenti al periodo di consumo fatturato nel corpo dei documenti fiscali, ma bensì alla data di fatturazione degli stessi (es. bando 2019, vanno presentati documenti fiscali datati/emessi nel periodo compreso dal 01/02/2019 al 29/02/2020).

Il contributo viene calcolato:

Soggetto Richiedente	
Cittadini Residenti e non	Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato sull' importo COMPLESSIVO fatturato, IVA COMPRESA (uguale al Bando Val d'Agri) Attenzione! Per le fatture ENEL, da scorporare il Canone RAI
Per esercizi commerciali / Studi Professionali / Associazioni	Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato sull' importo delle fatture , al netto dell'IVA.

Valore del bonus riconosciuto per nucleo familiare al 31/01/2019	<table border="1"> <tr> <td>Numerosità familiare</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>da 6 in poi</td> </tr> <tr> <td>Valore bonus a nucleo familiare</td> <td></td> <td>€ 600</td> <td>€ 600</td> <td>€ 650</td> <td>€ 700</td> <td>€ 750</td> <td>€ 800</td> </tr> </table>	Numerosità familiare		1	2	3	4	5	da 6 in poi	Valore bonus a nucleo familiare		€ 600	€ 600	€ 650	€ 700	€ 750	€ 800
	Numerosità familiare		1	2	3	4	5	da 6 in poi									
Valore bonus a nucleo familiare		€ 600	€ 600	€ 650	€ 700	€ 750	€ 800										
	<p>Per i cittadini non residenti : massimo erogabile € 350,00.</p> <p>Per gli esercizi commerciali/Studi Professionali/associazioni: massimo erogabile € 700,00.</p>																
Documentazione da presentare:																	
<p><i>Per i cittadini residenti e non anche per gli esercizi commerciali, studi professionali e associazioni</i></p> <p>_____</p> <p>gli esercizi commerciali e studi professionali devono, inoltre, allegare:</p> <p>le associazioni devono allegare:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scansione del Documento di identità del richiedente ed eventualmente del delegato; • Scansione delle copie conformi delle/dei Fatture/documenti fiscali delle spese sostenute, con relativa ricevuta di pagamento effettuato¹. <p>¹ <i>I richiedenti che hanno l'accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esonerati dal presentare estratto conto purché sulle fatture sia riportata l'attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti (es. "I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari").</i></p> <p>Visura camerale ² successiva alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del bando, che certifichi l'iscrizione alla camera di commercio, l'attività.</p> <p>² <i>In presenza di Visura camerale non conforme da quanto richiesto, la domanda sarà automaticamente esclusa</i></p> <p>Statuto o documento similare</p>																

Modalità di erogazione di contributo	<p>Il bonus accertato, dall'Ufficio preposto, sarà erogato in questa fase di emergenza Covid-19, in un'unica soluzione totalmente, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accredito su proprio C/C presso Banca/Uff. Poste Italiane; • Assegno circolare (Non Trasferibile);
Termini e presentazione della domanda <i>Nuovo punto normativo</i>	<p>Il modulo di domanda per la richiesta del contributo economico dev'essere presentata dalle ore 9.00 del 20 gennaio 2021 alle ore 24.00 del 28 febbraio 2021, esclusivamente tramite il servizio online disponibile sul portale del Comune di Viggiano, al link: http://www.comune.viggiano.pz.it, previa registrazione sullo stesso portale.</p> <p>Successivamente all'iscrizione, il richiedente procederà alla compilazione online della domanda, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati e gli allegati richiesti nell'istanza, consapevole che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..</p> <p>Si sottolinea che la domanda, compilata online, non sarà soggetta a sottoscrizione autenticata del richiedente.</p> <p>Saranno considerate inammissibili tutte le domande pervenute con modalità diverse (a mano, via e-mail, fax, pec, posta etc.) da quelle indicate o comunque presentate oltre i termini su indicati.</p>
Istruttoria delle domande e controlli <i>Nuovo punto normativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Le domande verranno istruite dall'Ufficio preposto, seguendo l'ordine di presentazione (data di arrivo) ed acquisizione al protocollo. • Farà fede unicamente la data di presentazione sulla piattaforma. • L'Ufficio preposto, nella persona del Responsabile del procedimento, provvederà alla verifica ed ai controlli sulla veridicità e correttezza delle autocertificazioni rese nelle istanze di partecipazione. • Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande, ai controlli e all'erogazione dei contributi, saranno curati tramite l'Area Finanziaria, Area Amministrativa (Ufficio Anagrafe) e dal Comando di Polizia Locale. • È fatta salva la facoltà del Comune di Viggiano di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

<p>Revoca del contributo</p> <p><i>Punto normativo modificato</i></p> <p><i>Nuovo punto normativo</i></p> <p><i>Nuovo punto normativo</i></p>	<p>Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei dati dichiarati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, il beneficiario verrà dichiarato decaduto beneficio stesso.</p> <p>Nel caso in cui due coniugi, con residenza diversa nel Comune di Viggiano ma uniti dal vincolo matrimoniale e pertanto non legalmente separati e/o divorziati, che presentano domande per il riconoscimento del bonus energetico rispettivamente per le abitazioni ove risiedono anagraficamente, ai sensi della Legge 1228/1954 “<i>Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente</i>” (artt. 2 e 4) e del D.P.R. 223/1989 “<i>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente</i>”, verrà concesso un solo ed unico contributo, riconosciuto, sulla base della certificazione anagrafica previo accertamento d'ufficio, anche a mezzo della Polizia Locale, per la sola abitazione di residenza principale (considerata tale anche dai fini fiscali).</p> <p>Nel caso in cui uno dei due coniugi, residenti entrambi nel Comune di Viggiano ma con residenze diverse, risulti anagraficamente componente del nucleo familiare di un parente stretto ed intestatario della scheda anagrafica, la quota di tale componente verrà decurtata dalla quota fissa del nucleo familiare.</p> <p>Nel caso in cui vengano prodotti documenti di spesa già utilizzati per altri Bandi simili (es. Bonus Gas Alta Val d'Agri), non è prevista sostituzione e/o integrazione con altri documenti fiscali per il raggiungimento del contributo spettante.</p> <p>Nel caso in cui vengono prodotti documenti fiscali la cui data di ammissione risulti antecedente e/o successiva al periodo stabilito nel bando, i relativi importi non verranno presi in considerazione ai fini della determinazione del totale della spesa sostenuta. Si precisa, altresì, che non è prevista la sostituzione o l'integrazione con altri titoli di spesa, se non nel periodo valido per la presentazione della domanda.</p> <p>Per gli esercizi commerciali, in presenza di visura camerale non aggiornata alla data del bando bonus energetico, la domanda sarà automaticamente esclusa.</p>
--	--

Clausola di salvaguardia <i>Nuovo punto normativo</i>	<p>Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando per il riconoscimento del bonus energetico senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. A tal fine, il bando non costituisce obbligazione per il Comune di Viggiano che si riserva, pertanto, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.</p> <p>In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla procedura. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.</p>
Informativa per il trattamento dei dati personali.	I dati personali saranno trattati ai sensi di quanto disposto dal D. Lg.s. 101/2018 e del D.G.P.R. 2016/679.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare, per il momento, l'Avviso Pubblico con i relativi allegati, per l'annualità 2019, relativo al Bonus Energetico Comunale per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante;

Tenuto conto che la domanda di richiesta del contributo in questione dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il servizio disponibile sul portale del Comune di Viggiano;

Valutata l'opportunità di pubblicizzare adeguatamente, tra i tutti i cittadini interessati, l'avviso del Bonus Energetico Comunale sia attraverso il portale del Comune di Viggiano sia attraverso il servizio messaggistica e i social network dell'Ente;

Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 147 bis del T.U.E.L.;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere** atto delle disposizioni nonché del Nuovo Regolamento per la concessione per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento,

approvate dal Consiglio Comunale con proprio atto n° 42 del 15/12/2020;

3. **di prendere atto**, altresì, che resta sospeso, sino a nuove disposizioni, la parte del Regolamento concernente il “borsellino elettronico”, così come deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/12/2020;
4. **di recepire**, conseguentemente in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e Gestione Contabilità, la volontà da parte dello stesso Organo, l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 1. Avviso pubblico per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento;
 2. Fac - simile scheda di domanda Famiglie e relativi allegati (A , B e C), proposta su piattaforma on-line;
 3. Fac-simile scheda di domanda Aziende e relativi allegati (A, B e C), proposta su piattaforma on-line;
 4. Delega alla riscossione per gli eredi in caso di morte del beneficiario;
 5. Informativa sulla protezione dei dati, ai sensi dell’ex art. 13 GDPR 2016/679;
 6. Faq;
 7. Istruzioni per la compilazione della domanda;

5. di approvare l’Avviso Pubblico con relativi allegati, relativo al Bonus Energetico Comunale per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento – Annualità 2019, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e redatto secondo gli indirizzi stabiliti dal Regolamento di cui al punto 2), approvato con D.C.C. n° 42 del 15/12/2020;

6. di provvedere alla diffusione e pubblicizzazione di detto Avviso sia attraverso il portale del Comune di Viggiano sia attraverso il servizio messaggistica e i social network dell’Ente, per una corretta informazione;

7. di stabilire che:

- o la domanda di richiesta del contributo “Bonus Energetico Comunale”, con relativa modulistica, redatta conformemente a quanto indicato dal bando e non dissimile da quella approvata e adottata dal precedente bando, dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il servizio disponibile sul portale del Comune di Viggiano, dalle ore 9.00 del 20 gennaio 2021 alle ore 24.00 del 28 febbraio 2021;
- o i richiedenti, prima di compilare da domanda, dovranno collegarsi e registrarsi al sito <http://www.comune.viggiano.pz.it> , seguendo le istruzioni fornite;
- o il richiedente, successivamente all’iscrizione, procederà alla compilazione online della domanda, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati e gli allegati richiesti nell’istanza, consapevole che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- o tutte le comunicazioni successive, in merito al procedimento e lo stato della pratica, saranno resi noti ai singoli cittadini richiedenti esclusivamente via e-mail e, comunque, sulla piattaforma online, con riferimento alla specifica domanda;
- o la domanda, debitamente compilata online, non sarà soggetta a sottoscrizione autenticata dal richiedente;

- o tutte le domande pervenute con modalità diverse (a mano, via e-mail, fax, pec, posta etc.) da quelle indicate, o comunque presentate oltre i termini su indicati, saranno considerate inammissibili;

8. di dare atto che i fondi a disposizione per l'erogazione del bonus energetico sono previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, per l'importo di € 854.678,50, e giusto impegno n° 1948/2020 e che, nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti, potranno essere stanziare ulteriori risorse con successivo provvedimento adottato dalla Giunta Comunale;

9. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 23, lettera d, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.